



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 55/14/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ AGEBAS SRL  
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE IN TECNICA DIGITALE “LA NUOVA TV”) PER LA  
VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3, COMMA 2  
DELLA DELIBERA AGCOM N. 538/01/CSP  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. BASILICATA N. 1/2014)**

### **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”;

VISTA la legge della Regione Basilicata del 27 marzo 2000, n. 20, recante “Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’art. 3, dell’accordo quadro, sottoscritta in data 17 novembre 2011 per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni nell’ambito della Regione Basilicata;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite” e, in particolare, l’articolo 3, comma 2 “Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo

chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

In data 23 gennaio 2014 il Comitato Regionale per le Comunicazioni Basilicata ha accertato che la società Agebas Srl, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale La Nuova Tv, nel corso dei programmi irradiati nell'arco temporale dalle ore 00.00.01 del 10 novembre 2013 alle ore 24.00 del 17 novembre 2013, avrebbe posto in essere la violazione dell'art. 3 comma 2, della delibera Agcom n. 538/01/CSP in data 11 novembre 2013.

Con atto Cont/1/2014 datato 30 gennaio 2014 e notificato in data 5 febbraio 2014, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Basilicata ha contestato alla menzionata società di aver trasmesso in data 11 novembre 2013, dalle ore 18:17:14 alle ore 18:32:41 messaggi promozionali non segnalati né riconoscibili come tali.

### **2. Deduzioni della società**

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Basilicata, su istanza della società Agebas Srl, ha audito la stessa in data 1 aprile 2014. In sede di audizione gli interessati hanno affermato che la produzione del video oggetto della contestazione raccontava l'azienda, ma non vendeva il prodotto e che la trasmissione dello stesso video era stata inserita all'interno del palinsesto dei programmi della Nuova Tv e non all'interno di un programma.

Successivamente la parte, nella documentazione integrativa fatta pervenire in data 4 aprile 2014 ha allegato un DVD del video oggetto della contestazione insieme con l'estratto del quotidiano “La Nuova del Sud” dell'11 novembre 2013, relativo alla trasmissione dei programmi di quel giorno, dal quale si evince che alle ore 18.15 aveva inizio un programma intitolato “Cristin Sposa”, definito come documentario. Nella nota si afferma nuovamente che si trattava di un video speciale: un documentario in cui si narra la storia imprenditoriale dell'Azienda e le modalità di realizzazione artigianale degli abiti, senza proporre la vendita diretta degli stessi. Per tale ragione, la società ha affermato che il video si dovesse considerare un vero e proprio documentario inserito all'interno del palinsesto delle trasmissioni dell'emittente.

### 3. Valutazioni dell'Autorità

In ordine alle argomentazioni addotte dall'emittente nella memoria difensiva sopra citata, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Basilicata ha ritenuto di non accogliere le eccezioni sollevate dalla società, in quanto effettivamente il video trasmesso non si configura come una televendita così come definita all'art. 1, comma 1, *lett. e*), della delibera n. 538/01/CSP, ma tale video è chiaramente finalizzato a promuovere l'atelier e i suoi prodotti e non a documentare la storia imprenditoriale dell'azienda e le modalità di realizzazione artigianale dei suoi prodotti. Il suddetto Comitato ha inoltre segnalato che dopo i titoli di coda l'immagine si soffermava su una scritta statistica contenente informazioni sul nome dell'atelier, l'indirizzo dello stesso, il sito *web* e che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ricomprende nella nozione di pubblicità anche quelle forme di comunicazione commerciale che, pur non finalizzate a indurre direttamente all'acquisto di beni o servizi, promuovono comunque l'immagine dell'impresa presso il pubblico dei consumatori. Inoltre il Corecom asserisce che pur se il programma risultava inserito all'interno del palinsesto delle trasmissioni in modo a sé stante, appare tuttavia impropria la relativa qualificazione come documentario, che nei dizionari viene definito come un cortometraggio cinematografico o televisivo, realizzato con lo scopo di informare lo spettatore su un argomento di attualità o di interesse culturale. A tale proposito, si ritiene che il video in questione non possa essere considerato un documentario bensì una forma di comunicazione promozionale dell'azienda e pertanto debba essere chiaramente riconoscibile come messaggio promozionale, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP.

Pertanto ad esito dell'istruttoria, il suddetto Comitato, ritenendo di non potere accogliere le controdeduzioni della società, ha confermato la sussistenza della violazione per i fatti contestati e ha proposto a questa Autorità, in data 13 maggio 2014, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00.

Si ritiene accoglibile la proposta del suddetto Co.re.com. con riferimento al giorno di diffusione, 11 novembre 2013, poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e in particolare dal monitoraggio effettuato dal Co.re.com. Basilicata su delega dell'Autorità si rileva dimostrata in atti la violazione della disposizione contestata.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del minimo edittale pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) e che

in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

La gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale di diffusione del messaggio promozionale in un'unica fascia oraria della giornata di programmazione non conforme alle vigenti disposizioni, tale da provocare limitati effetti pregiudizievoli per gli utenti finali.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società in questione, sottolineando la propria buona fede, ha provveduto conseguentemente a porre rimedio a quanto occorso.

**C. Personalità dell'agente**

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 1.292.985,07 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**ORDINA**

alla società AgeBas Srl, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale La Nuova Tv con sede a Melfi (PZ), Via Aldo Moro n. 48 - Scala B di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di

cui all'articolo 3, comma 2 del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del. n. 538/01/CSP con delibera n. 55/14/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 55/14/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 giugno 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani